

602/16 D

N.710 /2016 R.G.ES. MOB.

UDIENZA DEL 27/04/2018

Contro

In data 27/04/2018 alle h.9.00 è  
procedente il quale insiste per le vendite.

Il G.E.

Dato atto di quanto sopra,

- Vista la comunicazione dell'IVG del 26/04/18
- Visti gli artt. 529, 530 e 532 c.p.c
- Visti gli art. 22 e 25 del D.M.109 del 11 Febbraio 1997;
- Vista la Legge 24 Febbraio 2006 n. 52
- Visto l'art. 521 c.p.c

SOSTITUISCE

Il custode nominato al momento del pignoramento e nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede a trasportare presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità i beni mobili pignorati.

Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzabili l'I.V.G. è autorizzato a procedere alla loro custodia e vendita nel luogo in cui si trovano.

L'I.V.G. è autorizzato ad assumere la custodia e ad effettuare l'asporto dei beni con apertura forzata di porte, rimuovendo gli ostacoli e vincendo la resistenza di eventuali opposizioni.

Ordina fin da ora ai Carabinieri o a qualunque rappresentante delle Forze dell'Ordine di intervenire dando la necessaria assistenza utile ad adempiere all'incarico



## ORDINA

La vendita dei beni mobili pignorati affidandone l'esecuzione, quale Commissionario, all' I.V.G Marche alle seguenti condizioni:

**1) Prezzo base** – Il prezzo base è quello stimato dall'Ufficiale Giudiziario

Nel caso in cui dovesse intervenire offerta d'acquisto per via telematica entro il giorno antecedente a quello fissato per la vendita in sala, costituirà prezzo base d'asta l'offerta più alta tra quelle pervenute. La stessa procedura verrà applicata anche per gli esperimenti di vendita successivi al primo.

**2) Esperimenti di vendita** – In caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, il Commissionario effettuerà entro i successivi 15 giorni, un ulteriore esperimento di vendita ad un prezzo base ridotto del 20%. In caso di esito negativo anche del secondo esperimento di vendita, il Commissionario effettuerà un terzo esperimento ad un prezzo base ridotto del 50% e, in mancanza di offerte, un ulteriore esperimento a prezzo, comunque non inferiore al 25% del prezzo base ed entrambi dovranno aver luogo entro i 15 giorni successivi all'ultimo esperimento di vendita effettuato.

Nel caso di mancata vendita anche dopo l'esperimento a prezzo minimo del 25% del prezzo base, e comunque decorsi 6 mesi dall'udienza in cui è stata emessa la presente ordinanza, l' I.V.G restituirà gli atti al G.E. ex artt. 532-533 c.p.c., allegando la nota spese e compensi e relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte, e di ciò darà contestuale comunicazione alle parti a mezzo PEC o fax o Raccomandata r.r.

**3) Estinzione della procedura** – Dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta ex art.540 bis c.p.c.

Il bene rivenduto sarà svincolato dal pignoramento e, ove non reclamato dal debitore nel termine indicato dal custode, quest'ultimo è autorizzato a rottamarlo o devolverlo ad associazioni no profit.

**4) Sospensione vendite** – Non saranno ammesse istanze informali al Commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis c.p.c. e con allegata la documentazione del pagamento del compenso ex art.34 D.M. 109/1997.

Il Commissionario, quindi, non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e dovrà invitare l'interessato a rivolgere al G.E. formale istanza di sospensione.

A tal proposito, si fa presente che, ai sensi dell'art.624 bis, comma 3° C.P.C il termine ultimo per presentare istanza di sospensione "concorde" tra le parti è "*...la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e , comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale ove disposta.*"

Nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova dell'ulteriore versamento ex art. 31 co. 3 D.M. 109/1997.



5) Rinuncia all'esecuzione - Laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli intervenuti muniti di titolo intendessero presentare istanza di rinuncia all'esecuzione all'istanza, dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'I.V.G. ex art. 33 D.M. 109/1997.

#### ORDINA

al creditore procedente di versare all'I.V.G. entro 15 giorni dalla richiesta inoltratagli dal Commissionario a mezzo PEC o fax o Raccomandata r.r. il versamento forfettario previsto dall'art. 31 D.M. 109/1997.

Qualora nel compendio pignorato siano presenti beni mobili registrati i creditori devono effettuare prima della prima vendita la Trascrizione del verbale di pignoramento al P.R.A.

#### AUTORIZZA

L'I.V.G. a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale prevista dal Regolamento Ministeriale, i diritti ed i rimborsi spese come previsti dal R.M. vigente.

#### DESIGNA

La BANCA POPOLARE DI ANCONA- FILIALE DI POLLENZA, quale Istituto di Credito presso cui l'I.V.G. Marche dovrà versare le somme predette (detratti spese e compensi) dando comunicazione alla Cancelleria dei dettagli del libretto acceso intestato alla procedura. L' I.V.G. È autorizzato a prelevare dal ricavato della vendita la percentuale, i diritti e i rimborsi previsti dal vigente regolamento Ministeriale;

#### DISPONE

che l'I.V.G. provveda alla pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. nonché all'inserimento dell'avviso per una sola volta nel Bollettino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie.

#### FISSA

innanzi a sé l'udienza del 30/11/18 alle ore 9.00 e ss e ss per la distribuzione del ricavato della vendita ovvero per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o estinzione della procedura ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.

Si comunichi all'I.V.G.

Verbale chiuso h.9.15

**IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE**  
**Avv.Sergio Sergi**

